



COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Rimini

TASSA RIFIUTI

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 29/09/2014

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.5 del 29/03/2018, 42 del 30/09/2020 e n.20
del 28/07/2021

CAPO 1
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 1
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui al comma 641 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La predetta tassa sui rifiuti (TARI) è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali è effettuata con riferimento alle definizioni di cui alla vigente normativa.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri per l'applicazione della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tassa , alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART.3
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento della tassa è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura del costo del tributo è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

ART. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7

DETEZIONE TEMPORANEA

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

ART. 8

SUPERFICI ASSOGGETTATE A TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647 della L 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
2. Fino alla completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

ART. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

ART. 10

LOCALI E AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e/o non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).
4. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
5. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
6. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 11

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

Art. 12 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art.13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente ai Comuni, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie, secondo quanto disposto dal summenzionato articolo.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 14 COMPOSIZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

Art. 15

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa comunale sui rifiuti richiede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, nonché qualunque altro costo previsto dalla vigente normativa, devono risultare dal piano finanziario.
3. Il piano finanziario è redatto in conformità alle modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'articolo 1 comma 683 della Legge 147/2013, nonché delle indicazioni contenute in atti adottati da organismi sovraordinati e/o da autorità di ambito territorialmente competenti.
4. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare la copertura dei predetti costi di esercizio e di investimento.

Art. 16

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tassa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l'art. 14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.35, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della TARI relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della tari è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art.21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La TARI delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tari è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tassa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. La determinazione delle superfici di cui ai precedenti commi va effettuata tenendo conto delle esclusioni di cui agli artt.8 e 9 del presente regolamento.
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
6. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
7. Per le aree scoperte la superficie è misurata considerando le aree operative in quanto sono suscettibili di produrre rifiuti.
8. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art.24 bis

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Nel caso di aree private la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 35 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI

Art. 25

ISTANZA PER RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2. L'applicazione della riduzione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
4. Il valore percentuale massimo cumulato delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni applicate ad una singola utenza non può comunque superare il 40% del tributo dovuto .

ART.26

CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI

1. Le riduzioni della TARI sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottoelencata:
 - a) **20 %** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) **20 %** locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) **20 %** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) **30%** fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Riduzione omnicomprensiva (delle altre riduzioni previste dal presente articolo) del 30% per imprese agrituristiche iscritte all'albo regionale della previdenza agricola. Detti requisiti saranno da documentare all'atto della presentazione dell'istanza. La riduzione verrà applicata sulla superficie dell'attività agriturbistica, ad esclusione della superficie destinata esclusivamente ad eventuale utenza domestica, da attestare con planimetria sottoscritta da tecnico abilitato.

ART. 27

LIMITE FINANZIARIO ALLE RIDUZIONI E ESENZIONI

Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1 della legge 147/2013 non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale attraverso apposite autorizzazioni di spesa. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ART. 28

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1 della legge 147/2013 non possono eccedere il

- limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
 3. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
 4. Le riduzioni ed esenzioni della Tari sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa in vigore e dal presente regolamento

ART.29

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI ED OBBLIGHI CONNESSI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza non domestica. E' consentito il rigetto delle richieste pervenute entro il termine del 31 agosto dell'anno precedente e/o non compatibili con la gestione del servizio.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dagli uffici comunali, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque

anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché ai competenti uffici dell'Ente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati di seguito.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. I titolari di utenze non domestiche dovranno inoltre presentare una planimetria dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una planimetria redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le planimetrie, dovranno essere sottoscritte dal responsabile dell'attività. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

13. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

ART.30

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 31

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	RIDUZIONE SUPERFICIE
<i>Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina trasporti</i>	10%
<i>Laboratori d'analisi, metalmeccaniche, fabbri</i>	15%
<i>Falegnamerie, vetererie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresine</i>	20%
<i>Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie</i>	25%
<i>Marmisti</i>	30%
<i>Carozzerie, autoriparatori, elettrauti, demolitori rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti</i>	35%
<i>Verniciatura, lucidatura mobili infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie</i>	40%

3. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 31 Bis

ALTRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 sono stabilite le agevolazioni tariffarie per particolari situazioni di disagio economico e sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Con atto della Giunta Comunale saranno definiti i criteri di applicazione delle suddette agevolazioni e riduzioni compatibilmente con la disponibilità delle risorse di bilancio, fatta salva la facoltà di uniformarsi alle eventuali disposizioni delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 32

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .
7. Alla tassa giornaliera si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico patrimoniale, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
10. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti , si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
11. Per gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, il tributo viene corrisposto nell'ambito del canone unico mercatale.
12. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
13. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio

ART. 33

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 34

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 35

DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
4. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree deve essere dichiarata. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

ART. 36

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 5, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di approvazione delle tariffe:
 - 1° rata entro il mese di luglio dell'anno di competenza,
 - 2° rata entro il mese di settembre dell'anno di competenza,
 - 3° rata entro il mese di dicembre dell'anno di competenza,
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe annuali entro il termine di scadenza delle rate di cui al precedente comma, si applicano in le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo congruaggio sulla prima rata utile.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 37

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale, è riscosso interamente al Comune.

2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 38

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Si applicano le disposizioni contenute in apposito regolamento comunale.
- 2.

ART. 39

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.
3. L'eventuale credito TARES e/o TARI del contribuente può essere calcolato in compensazione sull'importo dovuto nell'anno successivo.

ART. 40

IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

ART. 41

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VIII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 42 ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

ART. 43 SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 695 a 701 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

ART. 44 CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

ART.45 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club